

**Osservazioni CGIL/CISL/UIL allo schema di decreto legislativo concernente la
“TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI”**

(1, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera o) della legge 23 agosto 2004, n.243)

Considerando che il testo del decreto legislativo predisposto dal Governo non è mai stato consegnato ufficialmente alle parti sociali - nell'incontro del 29 settembre 2005 le stesse sono state informate verbalmente e in modo sintetico dei contenuti del decreto - CGIL, CISL e UIL nel merito rilevano le seguenti osservazioni:

- 1) Lo schema di decreto legislativo presenta eccessi di delega, è contraddittorio ed iniquo;
- 2) Lo schema di decreto legislativo non estende, ma sopprime la precedente disciplina, comportando per molti lavoratori la impossibilità di poter usufruire della facoltà della totalizzazione come da normativa precedente;
- 3) La delega conferita al Governo prevede che, in ogni cassa, gestione o fondo previdenziale interessato alla domanda di totalizzazione, siano stati versati almeno cinque anni di contributi. Lo schema di decreto legislativo stabilisce invece in sei anni detto periodo minimo (la disciplina ancora non abrogata e tuttora vigente non prevede alcun periodo minimo); Inoltre inserisce un ulteriore requisito non previsto dalla legge delega: un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni;
- 4) La delega conferita al Governo prevede che ogni ente sarà tenuto pro-quota al pagamento del trattamento pensionistico secondo le proprie regole di calcolo. Lo schema di decreto legislativo stabilisce invece nel sistema contributivo il riferimento per il calcolo della pensione;
- 5) La delega conferita al Governo prevede l'accesso alla totalizzazione al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Tale principio di delega penalizza le donne lavoratrici, la cui età pensionabile è stabilita in 60 anni e tutte le categorie di lavoratori che per la particolarità e le caratteristiche del lavoro svolto raggiungono il diritto al pensionamento con un'età pensionabile più bassa;
- 6) Inoltre: Lo schema di decreto legislativo penalizza i lavoratori che si trovano nel sistema contributivo non modificando la disciplina del cumulo vigente nei loro confronti nella parte in cui prevede la possibilità di cumulare solo se non si è raggiunti il diritto a pensione in nessuna gestione.

Dalle considerazioni sopraesposte ne deriva la critica di CGIL, CISL e UIL sul metodo adottato dal Governo congiuntamente ad una non condivisione ad un sistema di totalizzazione che non rende esigibile un diritto per tutti i lavoratori e le lavoratrici al compimento dell'età pensionabile indipendentemente dalla durata del periodo da totalizzare. Inoltre la totalizzazione, a parere di CGIL, CISL e UIL, deve valere per il diritto a tutte le prestazioni e quindi deve essere possibile anche per l'invalidità.